

D.D. n. 159 del 18 Luglio 2013

Oggetto: *selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Sviluppo di software di analisi dati per osservazioni di pulsar multifrequenza”.*

Cup: C51J11000230001

Il Direttore

- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n° 296 di istituzione dell'INAF, pubblicato nella G.U. n° 200 del 26 agosto 1999;
- VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n° 138 di riordino dell'INAF, pubblicato nella G.U. n° 140 del 19 giugno 2003;
- VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, 213 di riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione integrato, n. 14 del 7 marzo 2011, che, ai sensi del succitato decreto Legislativo n. 213/2009, ha adottato il nuovo statuto dell'INAF;
- VISTO il decreto del Presidente n. 25 del 10 marzo 2011, di emanazione del nuovo Statuto dell'INAF;
- VISTO il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell'INAF, approvato con Delibera del CDA n° 44 del 21 Giugno 2012;
- VISTO il Regolamento del Personale, pubblicato sul S.O. n. 185 alla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004 - serie generale n. 300;
- VISTO il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF
Pubblicato sul S.O. n. 185 alla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004- Serie generale n. 300;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia delle certificazioni amministrative e s.m.i.;
- VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare l'art. 22, di riordino della disciplina concernente gli assegni di ricerca;
- VISTO il Decreto Ministeriale n.102 in data 9 marzo 2011 con il quale è stato fissato l'importo minimo degli assegni di ricerca;

VISTO il Disciplinare per il conferimento di assegni per collaborazione ad attività di ricerca dell'INAF, approvato dal CDA con delibera 44/2011 del 22 giugno 2011 ed entrato in vigore il 1 Luglio 2011;

VISTA la richiesta di emanazione di un bando di selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo **“Sviluppo di software di analisi dati per osservazioni di pulsar multifrequenza”** presentata dal Dr. *Nicolò D'Amico* in data 18 Luglio 2013, prot 936;

CONSIDERATO che l'assegno di ricerca trova copertura finanziaria sul CO.CO.RI 1.10 Osservatorio Astronomico di Cagliari, CRA 1.05.03.03.10 - Funzionamento SRT-Cap.1.05.08 Assegni di Ricerca e Borse di Studio;

DECRETA

Art. 1

Oggetto della selezione

E' indetta una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n° 1 Assegno di Ricerca dal titolo **“Sviluppo di software di analisi dati per osservazioni di pulsar multifrequenza”** sotto la responsabilità scientifica del Dr. *Nicolò D'Amico*.

Descrizione analitica del programma di ricerca:

All'assegnista sarà richiesto la progettazione, lo sviluppo, la caratterizzazione e l'implementazione di sistemi di analisi dati di pulsar a frequenze radio, X e gamma con particolare riferimento alle osservazioni di timing”.

Art.2

Durata dell'assegno

L'assegno di ricerca avrà la durata di **un anno** e potrà essere rinnovato fino al massimo previsto dall'art. 22 comma 3 della L. 240/2010 previa verifica da parte del Responsabile Scientifico in merito all'attività svolta, all'andamento del progetto di ricerca ed alla disponibilità finanziaria.

L'assegno di ricerca non potrà comunque avere una durata complessiva superiore a quattro anni, come previsto dall'art. 22 comma 3 della legge 240/2010, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all'art. 24 della legge predetta, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della legge 240/2011.

Eventuali differimenti della data d'inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni. L'interruzione dell'attività prevista nell'ambito del conferimento dell'assegno di ricerca che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della erogazione dell'importo dell'assegno per il periodo in

cui si verifica l'interruzione stessa. Il termine finale di scadenza dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione. Il titolare dell'assegno di ricerca svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato. La data presunta dell'inizio del rapporto lavorativo con l'INAF è entro 1 mese dalla comunicazione dell'esito del concorso

Art. 3

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza, siano in possesso dei seguenti requisiti minimi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione:

- Dottorato di ricerca in Ingegneria.

oppure

Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) in Ingegneria e successiva documentata esperienza di almeno 6 anni in attività scientifiche o tecnologiche.

Tutti i titoli conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (*informazioni sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica: www.miur.it*). L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla commissione esaminatrice.

Art. 4

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modello (*allegato 1*), datata e firmata dal candidato, e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata direttamente presso la sede dell'INAF Osservatorio Astronomico di Cagliari o fatta **pervenire** tramite corriere autorizzato o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzandole al Direttore dell'INAF Osservatorio Astronomico di Cagliari, Loc. Poggio dei Pini Strada 54 - 09012 Capoterra (CA) **entro il giorno 19 Agosto 2013, alle ore 13.00 (UT)**. Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande pervenute successivamente, come non verranno prese in considerazione eventuali domande incomplete.

Il plico, contenente la domanda e tutta la documentazione, dovrà riportare chiaramente il cognome, nome del candidato e la dicitura: **Assegno di ricerca – Sviluppo di software di analisi dati per osservazioni di pulsar multifrequenza**.

L'INAF-OAC non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione.

Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000, la firma del candidato in calce all'istanza di ammissione alla selezione non è soggetta ad autenticazione. **L'omissione della firma comporterà l'esclusione dalla selezione.** Parimenti saranno escluse le domande per le quali si evincerà difformità e/o palese incongruenza tra quanto dichiarato nelle stesse e la documentazione allegata.

I candidati esclusi dalla selezione, con provvedimento motivato del Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, saranno avvisati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento dell'eventuale colloquio, ai sensi della legge suddetta.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa:

- a) nome e cognome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) residenza e domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura;
- d) la cittadinanza posseduta;
- e) godimento dei diritti civili e politici nello stato di cittadinanza;
- f) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, precisando in caso contrario quali condanne o procedimenti sussistano.
- g) il possesso del titolo di studio specificato nell'art.3 del bando. Il candidato dovrà altresì indicare l'Università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento, la votazione riportata nell'esame di laurea. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno inoltre specificare che lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equipollente al titolo richiesto dal presente bando. In mancanza di tale dichiarazione il candidato deve allegare copia del certificato di laurea dal quale risulti anche l'elenco degli esami e voto finale per la necessaria valutazione da parte della Commissione esaminatrice;
- h) l'eventuale possesso di contratti di ricerca, borse di studio goduti e in godimento e la relativa durata;
- i) la conoscenza della lingua straniera;
- j) l'indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione, con l'indicazione, se possibile del numero di telefono e recapito e-mail;

La firma è obbligatoria a pena di nullità della domanda.

I candidati dovranno allegare alla domanda:

1. curriculum vitae et studiorum e della propria attività scientifica e/o professionale debitamente firmato;
2. certificato di laurea in carta libera con votazione finale;
3. certificazione in carta libera relativa al conseguimento del dottorato di ricerca o di altri titoli di cui all'art. 3;
4. elenco delle pubblicazioni con allegate copie di quelle attinenti il programma di ricerca;
5. elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.

Tutti i documenti e titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione devono essere presentati esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- a) in originale;
- b) in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000;
- c) in copia dichiarata conforme all'originale o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 (Allegato 2). Alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni di cui al precedente punto c) dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti i dati necessari per ogni eventuale verifica da parte dell'amministrazione dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati.

Art. 5

Incompatibilità e cumuli

La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, master universitari in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il contraente/dipendente in servizio, anche part time presso le amministrazioni pubbliche.

Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti dell'INAF con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato, il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della citata legge n. 240/2010.

L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, incluso l'INAF o straniere, internazionali o sovranazionali, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

L'assegnatario dovrà rilasciare in tal senso conforme dichiarazione esplicita di non sussistenza delle succitate situazioni inammissibili di cumulo all'atto dell'accettazione dell'assegno.

Art. 6

Importo dell'Assegno

L'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca è stabilito in **Euro 34.000,00 (trentaquattromila/00)**. Tale importo è da intendersi al netto degli oneri a carico dell'INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari e sarà corrisposto in rate mensili posticipate.

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'INAF fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. Il periodo di astensione obbligatoria per maternità non concorre alla durata dell'assegno prevista dal contratto.

Il titolare dell'assegno dovrà provvedere a sue spese alla stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni che dovrà esibire al momento della formalizzazione del rapporto.

Art. 7

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore dell'INAF - OAC. Per le selezioni a carattere locale, la commissione esaminatrice è composta da tre membri scelti tra il personale di ricerca anche universitario, italiano o straniero esperti nelle tematiche relative al programma di ricerca. Ai sensi della normativa vigente, la composizione della commissione deve garantire, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. Il Presidente della commissione è scelto

tra i suoi componenti e deve essere indicato nel decreto di nomina. Lo stesso decreto indicherà il nominativo del segretario.

La selezione è per titoli, eventualmente integrata da un colloquio di approfondimento qualora la Commissione esaminatrice lo ritenga opportuno. L'eventuale colloquio sarà inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca e la valenza professionale utile all'espletamento della specifica attività a cui si riferisce la selezione. La Commissione predeterminerà e verbalizzerà i criteri di valutazione dell'eventuale successivo colloquio di approfondimento e vaglio ulteriore dei candidati.

Art. 8

Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Sig. Fabrizio Zorcolo, Collaboratore di amministrazione dell'INAF - V livello-Osservatorio Astronomico di Cagliari (Tel 070.71180239).

Art. 9

Modalità di selezione e graduatoria

La Commissione, procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli ed un eventuale colloquio. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 70 punti per i titoli e 30 per l'eventuale colloquio.

La commissione esaminatrice, nella prima riunione, determina i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione, tra gli altri, dell'attinenza del dottorato di ricerca e/o dell'attività di ricerca all'argomento dell'Assegno, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, le pubblicazioni.

Costituiscono titoli preferenziali:

Esperienza in riduzione dati astronomici

La commissione stabilisce altresì, preliminarmente all'esame delle domande, il punteggio minimo dei titoli per l'ammissione all'eventuale colloquio.

Qualora, la commissione ritenga opportuno integrare la valutazione dei titoli con il colloquio, l'avviso di convocazione è inviato ai candidati mediante lettera raccomandata A/R o posta consegnata a mano almeno 15 gg prima. Nella lettera di convocazione sarà riportato anche il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. Per essere ammessi all'eventuale colloquio i candidati dovranno essere provvisti di idoneo documento di identità.

I candidati che non si presentano a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dalla selezione.

La Commissione procederà alla designazione del vincitore, stilando inoltre una graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente risultante dalla somma del punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e del punteggio riportato nell'eventuale colloquio di approfondimento.

La graduatoria e i giudizi espressi dalla Commissione, approvati con decreto del Direttore dell'INAF Osservatorio Astronomico di Cagliari, saranno resi pubblici a mezzo di affissione all'Albo ufficiale della struttura.

La graduatoria sarà inoltre disponibile sul sito della struttura e potrà essere utilizzata nel caso di rinuncia e di dimissioni del vincitore.

L'INAF non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al colloquio.

Art. 10

Formalizzazione del rapporto

Entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore della Struttura comunica al vincitore il conferimento dell'assegno, convocandolo per la sottoscrizione del contratto.

In tale comunicazione sarà indicata la data di decorrenza del contratto stesso.

Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza, il vincitore della selezione dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione senza riserve ed alle condizioni che verranno indicate nel contratto che verrà stipulato alla data e nel luogo stabiliti dalla Struttura, attestando contestualmente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e cumulo previste dall'art 5 del presente bando.

Entro lo stesso termine, il vincitore che intende rinunciare dovrà far pervenire alla Struttura dichiarazione di rinuncia all'assegno. In questo caso l'assegno potrà essere conferito al secondo candidato in graduatoria, e a seguire, ove anche l'ulteriore candidato rinunci.

L'assegnista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore dell'Istituto, dall'ulteriore fruizione dell'assegno. Il provvedimento sarà assunto su proposta del Responsabile della ricerca.

Qualora l'assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà dare preavviso scritto di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere l'importo corrispondente a periodo di preavviso non dato.

Resta fermo, in tal caso, che il titolare dell'assegno dovrà restituire le somme eventualmente ricevute e non dovute.

Nel caso in cui il vincitore sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, diversa da quella indicata nell'art. 22, comma 1, della L. 240/2010, prima di dare inizio all'attività di ricerca dovrà presentare copia del provvedimento di collocamento in aspettativa senza assegni.

Il titolare dell'assegno dovrà stipulare la polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prima di dare inizio all'attività di ricerca, pena decadenza dell'assegno. Per quanto riguarda i rischi da responsabilità civile verso terzi, l'assegnista sarà coperto da polizza assicurativa stipulata dall'INAF. La polizza non copre la responsabilità civile dell'assegnista verso l'INAF.

Il titolare dell'assegno è tenuto a redigere delle relazioni periodiche sull'attività svolta, la cui frequenza sarà indicata nel contratto. Tali relazioni dovranno essere approvate dal responsabile Scientifico e trasmesse al Direttore della struttura.

La mancata approvazione, opportunamente motivata dal responsabile scientifico, comporterà il diritto di risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione.

Il contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso in ruolo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Art. 11

Decorrenza e obblighi

La data di decorrenza dell'assegno è stabilita dal Direttore dell'INAF Osservatorio Astronomico di Cagliari, all'atto della convocazione per la stipula del contratto.

Il Responsabile scientifico dell'assegno di Ricerca avrà il compito di sovrintendere e coordinare l'attività di ricerca dell'assegnista.

L'assegnista ha l'obbligo:

- a) di sottoscrivere preliminarmente il contratto regolante la collaborazione all'attività di ricerca preventivata e quant'altro ivi contemplato;
- b) di iniziare puntualmente, salvo motivato impedimento temporaneo da comunicare tempestivamente all'INAF Osservatorio Astronomico di Cagliari, alla data indicata contrattualmente l'attività di ricerca in programma presso la sede di Cagliari dell'INAF;
- c) di continuare regolarmente e ininterrottamente l'attività di ricerca per l'intero periodo dell'assegno;
- d) di osservare tutte le norme interne dell'INAF Osservatorio Astronomico di Cagliari e le altre disposizioni impartite dal Direttore e dal Responsabile scientifico di programma;
- e) di redigere ogni sei mesi una relazione sull'attività svolta che dovrà essere vistata dal Responsabile Scientifico.

All'assegnista non è ammesso il cumulo con proventi di attività di lavoro, anche part time, svolti in modo continuativo. Può invece svolgere una limitata attività di lavoro autonomo occasionale, purché non contrasti o ritardi l'attività di ricerca svolta per conto dell'INAF, tale attività deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore della struttura dove viene svolta principalmente la ricerca oggetto dell'assegno.

Dell'eventuale avvio del procedimento interno volto a decisione di risoluzione del contratto verrà data comunicazione all'interessato, che avrà facoltà di sottoporre ogni propria controdeduzione in merito con memoria scritta indirizzata al Direttore della Struttura.

Della conclusione dello stesso procedimento, sia in caso di semplice rimessa agli atti, senza conseguenze ulteriori, sia in caso di effettiva decisione di risoluzione del contratto, verrà parimenti data comunicazione motivata all'interessato.

Possono essere giustificate sospensioni temporanee nella fruizione dell'assegno di ricerca solo nel caso che il titolare necessiti di assentarsi per condizioni di gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore a un mese, o per altro grave motivo. Le condizioni di sospensione dell'assegno andranno debitamente comprovate e documentate, e comunicate tempestivamente alla Struttura fermo restando che la disposizione di ogni eventuale rinvio sarà condizionata dalla ulteriore valutazione del Direttore e da vincoli oggettivi di bilancio.

La Struttura si riserva comunque di adottare, in qualsiasi momento, ogni forma di accertamento ritenuta opportuna ed adeguata volta a definire lo stato delle ricerche in corso da parte del destinatario dell'assegno di ricerca.

Art. 12

Restituzione della documentazione

Non prima di sei mesi e non oltre i dodici mesi dalla data della pubblicazione sul sito dell'INAF della graduatoria, i candidati possono chiedere all'Istituto, con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine l'istituto non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione e disporrà del materiale secondo le proprie esigenze.

Art.13

Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura per le finalità di gestione della presente selezione

pubblica e dei rapporti conseguenti. Il conferimento di tali dati è indispensabile ai fini della valutazione dei requisiti per l'ammissione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridica-economica e previdenziale del candidato.

Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Direttore della Struttura, titolare del trattamento degli stessi.

Art. 14

Pubblicità

L'Avviso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore dell'Istituto, mediante affissione nell'albo dell'Istituto interessato, nonché mediante pubblicazione sul sito dell'INAF (www.inaf.it), del MIUR e dell'Unione Europea, oltre che ulteriori modalità che possono assicurare la massima diffusione, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.

Art. 15

Norme di rinvio

Per quanto applicabile alla procedura di conferimento di assegni di ricerca, la Struttura assicura l'osservanza delle vigenti norme in materia di pari opportunità tra uomini e donne e di tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, per le parti compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Disciplinare attualmente in vigore, relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

[Il Direttore]

Dr. Andrea Possenti

